

**ACCORDO INTEGRATIVO DELLA
CONVENZIONE PER IL CONCORSO NEL FINANZIAMENTO
PIANO STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONE**

ASSE IV – Misura IV.1

*Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle piccole e medie imprese
mediante*

PRESTITI PARTECIPATIVI

Finanziamenti erogati con provvista Banca Europea per gli Investimenti

TRA

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona dell'arch. Maria Cristina Perlo, nata a Cuneo l' 8 luglio 1956, Direttore Generale a ciò facoltizzata per procura a rogito Dott. Monica Tardivo, coadiutore del Notaio Caterina Bima di Torino in data 4 marzo 2011 repertorio n. 115648 e domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale (nel seguito "Finpiemonte")

E

La Banca _____ con sede in _____, _____, _____, rappresentata dal _____ (nel seguito "Banca")

e quando congiuntamente Parti

PREMESSO CHE

- a. con Deliberazione della Giunta Regionale n. 31-2276 del 27 giugno 2011, la Regione Piemonte ha autorizzato Finpiemonte a sottoscrivere il Contratto di Prestito di euro 100.000.000,00 dalla Banca Europea per gli Investimenti (di seguito "BEI") – "Prestito – Regione Piemonte Loan for SME's", destinato al finanziamento a medio/lungo termine di investimenti realizzati da piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione Piemonte;
- b. con il medesimo provvedimento, Finpiemonte, quale società pubblica strumentale della Regione Piemonte, è stata incaricata della gestione di tutte le attività connesse ai programmi regionali finanziati con la provvista BEI derivanti dall'erogazione del suddetto Prestito;
- c. in data 30 giugno 2011, in esito a deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10.6.2011 e autorizzazione dell'Assemblea dei soci in data 28 giugno 2011, Finpiemonte ha sottoscritto con BEI il "Contratto di Prestito Regione Piemonte Loan for SME's", di importo pari ad euro 100.000.000,00, da destinare al finanziamento di progetti di piccole e medie imprese operanti sul territorio piemontese (di seguito, i "Beneficiari" o "imprese beneficiarie") nel quadro dei seguenti programmi regionali:

- (i) Piano Straordinario per l'Occupazione. Asse IV. Misura IV.1. Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI mediante prestiti partecipativi;
 - (ii) Incentivazione alla razionalizzazione dei consumi energetici e all'uso di fonti di energia rinnovabile negli insediamenti produttivi. POR 2007-2013. Asse II. Attività II.1.1. e Attività II.1.3.;
 - (iii) Agevolazioni per le PMI a sostegno di progetti ed investimenti per l'innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro. POR 2007-2013. Asse I. Attività I.1.3. e Attività I.2.2.;
 - (iv) altri eventuali programmi regionali diversi dai programmi indicati, previa approvazione scritta di BEI, a insindacabile giudizio di BEI stessa;
- d. con Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Attività Produttive n. 326 del 12 agosto 2011, è stato fissato al 16 settembre 2011 il termine di chiusura della Misura "Piano Straordinario per l'Occupazione – Asse IV. Misura IV.1 - Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI mediante prestiti partecipativi";
- e. con la predetta Determinazione è stato altresì previsto di consentire alle imprese beneficiarie in lista di attesa, a partire dal 16 settembre 2011, di optare per la concessione di un finanziamento che rifletta la provvista di fondi da parte della BEI, definendo le relative modalità di finanziamento;
- f. in conformità al contratto di prestito di cui al punto c) delle premesse, e in accordo con i criteri e le modalità stabiliti da BEI per l'assegnazione degli importi destinati al finanziamento dei singoli progetti dei beneficiari finali (di seguito "Progetti"), i finanziamenti dei Progetti stessi saranno realizzati mediante:
- (i) esistenti accordi di convenzione fra Finpiemonte e le Banche, che verranno opportunamente integrati attraverso la sottoscrizione di apposite lettere, ivi incluse lettere di integrazione e modifica degli accordi di convenzione in essere, per riflettere la provvista dei fondi da parte di BEI ed includere le obbligazioni relative all'intermediazione (di seguito congiuntamente denominati "Accordi di Convenzione");
 - (ii) la sottoscrizione di conseguenti contratti di finanziamento (di seguito denominati "Contratti Dipendenti" ovvero singolarmente "Contratto Dipendente") fra ciascuna Banca ed i Beneficiari Finali;
- g. tra Finpiemonte e la Banca esiste un accordo di convenzione per il concorso nel finanziamento del Piano Straordinario per l'Occupazione Asse IV. Misura IV.1. Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI mediante prestiti partecipativi (di seguito "Convenzione");
- h. la Banca si dichiara disponibile a: i) cofinanziare i progetti di investimento proposti, previo esame delle richieste di finanziamento e nel rispetto delle finalità dei provvedimenti di cui ai punti che precedono, con mezzi propri, in concorso con fondi erogati da Finpiemonte con provvista BEI; ii) gestire, come mandataria senza rappresentanza di Finpiemonte, le somme che da questa le saranno trasferite per la concessione dei finanziamenti, assumendo tutte le obbligazioni relative all'intermediazione di seguito specificate;
- i. con la presente scrittura privata, che andrà a costituire parte integrante e sostanziale della Convenzione in essere, le parti intendono disciplinare i finanziamenti erogati con provvista

BEI, riconoscendo che lo Statuto di BEI prevede che la stessa vigili affinché i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse dell'Unione Europea e, di conseguenza, i termini e le condizioni delle operazioni di prestito bancario devono essere coerenti con le politiche applicabili dall'Unione Europea.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura, le parti dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – (Oggetto dell'accordo integrativo –
Obblighzioni per il finanziamento dei Progetti con fondi BEI)

Le parti, con la presente scrittura integrano la Convenzione in essere per il finanziamento dei Progetti inclusi nel *Piano straordinario per l'occupazione - Asse IV - Misura IV.1 Agevolazioni per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI - Prestiti Partecipativi*, disciplinando i finanziamenti erogati con provvista BEI.

In particolare, la Banca, nei singoli Contratti Dipendenti di finanziamento dei predetti Progetti mediante l'utilizzo dei fondi erogati con provvista BEI, a valere sul contratto di Prestito "Regione Piemonte Loan for SME's", assume le seguenti obbligazioni, a pena di risoluzione degli Accordi di Convenzione:

1. dare evidenza della provvista inserendo nei Contratti Dipendenti la seguente dicitura "*Finanziamento erogato con la partecipazione della Banca Europea per gli Investimenti*";
2. destinare le somme messe a sua disposizione da Finpiemonte a valere sul Prestito BEI esclusivamente per il finanziamento dei Progetti;
3. applicare a ciascun Contratto Dipendente condizioni finanziarie che tengano conto del costo della provvista dei fondi BEI;
4. erogare i fondi BEI ai Beneficiari senza l'applicazione di alcuna ulteriore commissione e, pertanto riflettendo le condizioni di provvista sui fondi BEI;
5. inserire nei Contratti Dipendenti clausole idonee a fare assumere ai Beneficiari le obbligazioni di seguito indicate, a pena di risoluzione del relativo Contratto Dipendente:
 - *realizzare integralmente il Progetto conformemente alle previsioni;*
 - *destinare la somma oggetto del finanziamento esclusivamente alla realizzazione del Progetto;*
 - *consentire alle persone designate da Finpiemonte e/o dalla BEI di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto, nonché tutte le verifiche che esse riterranno opportune, agevolando il loro compito;*
 - *acquistare attrezzature, appaltare servizi nonché commissionare lavori per il Progetto: (a) conformemente al diritto UE in generale e in particolare alle Direttive UE rilevanti in materia; e: (b) qualora invece non vi si applichino, secondo procedure di appalto che rispettino in maniera soddisfacente per la BEI criteri di economicità ed efficienza;*
 - *eseguire i lavori necessari alla realizzazione del Progetto in conformità alla Normativa Ambientale, nonché ad ottenere le autorizzazioni a tal fine necessarie dalle relative*

autorità competenti. Ogni beneficiario finale, inoltre, si obbligherà a fornire direttamente a Finpiemonte, su richiesta di quest'ultima, la documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante la summenzionata conformità, che Finpiemonte provvederà a trasmettere alla BEI, su richiesta di quest'ultima;

- *garantire la copertura assicurativa di tutte le opere e di tutti i beni costituenti il Progetto presso compagnie assicurative primarie conformemente alle relative pratiche industriali più ampie;*
- *non ricevere altri finanziamenti della BEI, direttamente o attraverso soggetti intermediari, con riferimento allo stesso Progetto;*
- *assicurare la manutenzione, la riparazione, la revisione e il rinnovamento necessari per il mantenimento delle normali capacità di utilizzo di tutti gli impianti, le opere e i macchinari costituenti il Progetto;*
- *mantenere in essere le servitù di passaggio o d'uso e tutti i permessi necessari per l'esecuzione e la gestione del Progetto;*

6. stipulare i Contratti Dipendenti nel rispetto dei termini e delle condizioni di seguito indicate:

- (a) *stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero registrati presso la competente Agenzia delle Entrate ovvero stipulati per scrittura privata e muniti di data certa ai sensi di legge;*
- (b) *disciplinati dal diritto italiano;*
- (c) *ove richiesto, trasmessi alla BEI, su richiesta di quest'ultima, in originale ovvero in copia resa conforme all'originale da notaio.*

7. esercitare i diritti derivanti dai Contratti Dipendenti in modo da salvaguardare gli interessi di Finpiemonte e di BEI;

8. non modificare i Contratti Dipendenti qualora ciò possa pregiudicare gli interessi di Finpiemonte e di BEI senza il preventivo consenso scritto degli stessi, che non verrà irragionevolmente negato;

9. trasmettere, ove richiesto, a Finpiemonte e a BEI gli originali o copia resa conforme all'originale dal notaio, dei Contratti Dipendenti.

Art. 2 – (Caratteristiche dei finanziamenti)

Ferme restando tutte le altre condizioni previste dall'articolo 4 della Convenzione, i finanziamenti erogati con provvista BEI avranno le seguenti caratteristiche:

1. il rimborso del finanziamento è stabilito in rate trimestrali posticipate a quota capitale costante, con riferimento al termine del trimestre solare (31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12), con preammortamento tecnico dalla data di erogazione sino alla data di inizio periodo di preammortamento (31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12);
2. il limite massimo di intervento che Finpiemonte può corrispondere ai Beneficiari, con fondi BEI, non può superare l'80% del finanziamento concesso, con un limite massimo pari ad Euro 1.000.000,00;

3. la quota di finanziamento concessa con i fondi BEI viene prestata al tasso di interesse che verrà applicato da BEI a Finpiemonte all'atto dell'erogazione delle risorse. Finpiemonte, a sua discrezione ed in base a valutazioni tecniche, potrà optare per un tasso variabile o fisso. Si precisa che tali informazioni verranno opportunamente notificate da Finpiemonte alla Banca in occasione dell'erogazione dei fondi BEI a Finpiemonte.
4. Alla quota di finanziamento residua, concessa con fondi bancari, viene applicato, salvo deroghe concordate tra la Banca e Finpiemonte, un tasso di interesse annuo pari:
 - all'Euribor 3 mesi, rilevato come da standard operativi in uso dalla Banca, maggiorato di uno spread non superiore a 2,50 punti in funzione delle valutazioni di merito creditizio (tasso variabile);
 - all'Eurirs di durata pari a quella del finanziamento, rilevato come da standard operativi in uso dalla Banca, maggiorato di uno spread non superiore a 2,50 punti in funzione delle valutazioni di merito creditizio (tasso fisso).

Art. 3 – (Informazioni concernenti i Progetti)

La Banca, ad integrazione degli obblighi di informazione previsti all'art. 6 della Convenzione, assume le seguenti obbligazioni:

- (i) fornire a Finpiemonte ogni informazione e/o documentazione con riferimento alla realizzazione, alla gestione e all'impatto ambientale dei Progetti finanziati, e alla situazione dei finanziamenti erogati, che BEI eventualmente richieda a Finpiemonte e che la Banca possa ragionevolmente conoscere;
- (ii) fornire, senza ritardo, su eventuale richiesta di Finpiemonte, la situazione puntuale dei finanziamenti erogati e dei crediti vantati in forza dei Contratti Dipendenti alla data indicata nella richiesta stessa;
- (iii) informare prontamente Finpiemonte di qualsiasi fatto o evento di cui la Banca stessa abbia conoscenza, che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di finanziamento, esecuzione o gestione dei Progetti finanziati.

Art. 4 – (Condizioni dell'Accordo di Convenzione)

Le Parti si impegnano a ripetere la Convenzione già sottoscritta e sottoscrivere il presente Accordo Integrativo per scrittura privata autenticata.

Ove richiesto, detti Accordi sono trasmessi a BEI, in originale ovvero in copia resa conforme all'originale da notaio.

Le Parti si impegnano ad esercitare i diritti derivanti dagli Accordi di Convenzione in modo da salvaguardare gli interessi di BEI e si impegnano a non modificare gli Accordi di Convenzione qualora ciò possa pregiudicare gli interessi di BEI, senza il preventivo consenso scritto di BEI stessa, che non verrà irragionevolmente negato.

Art. 5 - (Rinvio)

Per tutto quanto qui non previsto, restano fermi gli obblighi e impegni previsti nella Convenzione esistente.

Le parti riconoscono che gli Accordi di Convenzione sono disciplinati dal diritto italiano.

Torino, ____ _____ 2011

Finpiemonte S.p.A.

Banca
